

STATUTO DELLA SOCIETA' "NAPOLI SERVIZI S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del decreto legge 31 Gennaio 1995 n. 26, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 1995 n. 95, una società per azioni a totale partecipazione del Comune di Napoli, denominata

"Napoli Servizi S.p.A.,"

che opera per l'esercizio di attività e servizi strumentali per l'Ente.

Il presente statuto contiene norme per la limitazione della circolazione del capitale sociale, per consentire al Comune di Napoli un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta n. 422 del 2 aprile 2009, avente ad oggetto "Indirizzi sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali".

L'organo amministrativo è tenuto a depositare la dichiarazione di cui all'articolo 2362 del codice civile.

ARTICOLO 2 - DURATA E SEDE LEGALE

La società ha sede legale nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Con decisione dell'Organo amministrativo può essere trasferita, nell'ambito del Comune di Napoli, la sede sociale e possono essere istituite o sopresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, salvo quanto previsto dal successivo art. 26 del presente Statuto.

La durata della società è fino al 31 dicembre 2050, con possibilità di proroga nelle forme di legge.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

La società è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Napoli e assicura la produzione di beni e/o servizi di interesse generale, garantendo l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

La società ha per oggetto la gestione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli e, inoltre, la prestazione di servizi di facility management ed attività strumentali esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione comunale di Napoli e delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo, con esclusione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica. In particolare, la società, soggetta al controllo analogo del Comune di Napoli, come stabilito al successivo art. 26 del presente Statuto, svolge:

1. Attività di manutenzione e gestione ivi compresi i relativi servizi integrati, degli edifici, dei parchi pubblici, del verde pubblico, degli arenili, delle strade e delle relative infrastrutture anche mediante attività di monitoraggio e manutenzione stradale, dell'arredo urbano, in genere del patrimonio di proprietà o nella disponibilità del Comune di Napoli e delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo.
2. Servizi ausiliari quali portierato, custodia e vigilanza, relativamente al patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, decoro ed igiene ordinaria dei locali, centralino, posta, gestione documenti (protocollo, archiviazione, riproduzione), e trasporto di beni e persone.
3. Attività di supporto tecnico - logistico agli uffici amministrativi del Comune di Napoli e per conto della stessa in favore di altri Enti Pubblici nonché ogni altro servizio strumentale all'attività o al funzionamento dell'ente affidante. A titolo esemplificativo l'attività riguarda la realizzazione, l'analisi e la gestione dell'anagrafe edilizia, dei tributi, nonché la raccolta, inserimento, trattamento ed elaborazione di dati relativi, strumentali e/o connessi a dette pratiche amministrative. La società, in tale ambito, potrà procedere all'acquisizione, memorizzazione, gestione, elaborazione, manutenzione, aggiornamento e distribuzione di dati ed informazioni su archivio elettronico in relazione al patrimonio edilizio ed alle infrastrutture pubbliche esistenti, al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all'imposta comunale sugli immobili ed altri tributi, nonché alle verifiche e controlli sui relativi vincoli. Organizzazione e gestione di eventi sportivi, culturali ed Istituzionali del Comune di Napoli e delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo e/o per conto dello stesso nonché attività promozionali del patrimonio culturale ed artistico dell'ente affidante.
4. Progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informativi, software di base, applicativi e banche dati, unitamente alle attrezzature hardware, alle reti di trasmissione dei dati, agli arredi, ai materiali di consumo e a tutto quanto necessario per il loro corretto funzionamento; in tale ambito la società potrà curare altresì la diffusione delle banche dati pubbliche per conto dell'ente affidante, avvalendosi di mezzi informatici e curando l'applicazione degli eventuali diritti di accesso per conto dell'Amministrazione, nonché operare nei settori delle manutenzioni delle apparecchiature di misura, controllo e monitoraggio, anche degli impianti tecnologici, nonché dell'hardware e del software.
5. Accertamento, bollettazione, riscossione di tributi ed entrate anche in relazione ai servizi effettuati.
6. La gestione di attività nel settore delle pubbliche affissioni e della pubblicità e accertamento delle relative entrate

ed attività connesse e complementari.

7. Ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori che il Comune di Napoli e per conto delle società totalmente partecipate dalla stessa amministrazione comunale e soggette al suo controllo analogo vorrà affidarle, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di soggetti abilitati ai vari tipi di interventi.

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITA'

I rapporti tra la società ed il Comune di Napoli sono regolati dalla convenzione di affidamento dei suddetti servizi e la società non può perseguire finalità commerciali, svolgendo le proprie attività esclusivamente in regime di "in house providing".

La società è obbligata a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che, nel tempo, ne deterranno il controllo, quantificando la parte più importante in coerenza con eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di società "in house providing" ovvero alla prevalente giurisprudenza.

La Società può svolgere qualsiasi attività comunque connessa, strumentale, complementare, affine o accessoria a quelle di cui all'articolo precedente, quali a titolo esemplificativo quelle di studio, di ricerca, di formazione, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione di quant'altro ritenuto utile e necessario all'espletamento dei propri compiti, direttamente o mediante convenzione, nonché la raccolta ed il trasporto dei rifiuti derivanti dall'esecuzione delle attività affidate, i servizi ambientali, il giardinaggio, la fornitura di beni e servizi necessari alle attività istituzionali dell'Ente, l'allestimento di spazi ed ambienti per le stesse attività, nonché il decoro urbano e tutto quanto attiene la gestione degli immobili pubblici.

La società può, altresì, compiere nei limiti consentiti dalla vigente normativa e ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma di questo articolo, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propositi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, dei finanziamenti e dei contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni, da Enti Pubblici, associazioni, società o privati. Essa può procedere all'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi, sempre con il rispetto dei principi sanciti sul controllo analogo dall'articolo 26 del presente Statuto.

Sono tassativamente escluse l'attività professionale riservata ai sensi della legge 1815/1939, l'esercizio in via professionale delle attività di cui all'art. 1 della legge 1/1991, la

sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'Art. 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attività previste dagli articoli 106 e 113 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attività di leasing finanziario e in genere l'attività riservata dalla legge alle società di intermediazione mobiliare e alle finanziarie.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Il capitale sociale è di euro 10.323.960,00 (dieci milioni trecentoventitremila novecentosessanta virgola zero zero), suddiviso in numero 1.032.396 (un milione trentaduemila trecentonovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna".

ARTICOLO 6 - AZIONI E DIRITTI CORRELATI

Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ad ogni possessore eguali diritti. Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni non possono essere cedute in tutto o in parte a soci privati.

Le azioni non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo espressa delibera di autorizzazione assunta all'unanimità dall'assemblea dei soci;

l'assoggettamento a vincoli di sorta, ove attuati in violazione alle previsioni del presente statuto, non ha efficacia nei confronti, della società.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DI CAPITALE

In sede di aumento di capitale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui sono titolari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2441 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 - TITOLI OBBLIGAZIONARI

La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore nei limiti e con le modalità previste dalla legge, con esclusione delle obbligazioni convertibili.

TITOLO III

ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Capo I ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione che può convocarle altrove, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre nei casi previsti dalla legge, ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Amministrazione comunale può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo amministrativo della società, il quale sarà tenuto a provvedere senza indugio.

ARTICOLO 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 12 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.

ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'intervento in assemblea è regolato dall'Art. 2370 del Codice Civile e dall'Articolo 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745. Le riunioni dell'assemblea possono tenersi anche a mezzo di audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi l'assemblea si ritiene riunita nel luogo

go in cui si trova il presidente.

ARTICOLO 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea dei soci determina il compenso dell'Organo Amministrativo. L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea ordinaria delibera, altresì, sulle materie previste per legge, nonchè sulle materie ad essa riservate dal presente statuto.

In particolare:

- a) approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto del controllo analogo;
- c) può autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ex art. 2381 c.c. a nominare uno o più Amministratori Delegati, definendone i poteri;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) autorizza operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di società controllate o collegate;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) approva gli schemi tipo dei contratti di servizio;
- h) delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati;
- i) approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- j) autorizza la stipula di convenzioni e/o accordi di programma con enti pubblici.

ARTICOLO 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Ai sensi di quanto dispone l'articolo 2365 c.c., l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Delibera inoltre sull'emissione delle obbligazioni.

Capo II AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

0 AMMINISTRATORE UNICO

La società è amministrata da un Organo Amministrativo costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Consiglieri, compreso il Presidente, o da un Amministratore Unico. Il primo Organo Amministrativo è nominato con l'atto costitutivo.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dell'art. 2449 del codice civile, nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1 (uno).

L'Assemblea dei Soci provvede a prendere atto delle nomine e delle revocche disposte ai sensi del presente comma.

Le nomine di cui al precedente comma 3 (tre) avvengono anche in considerazione del rapporto fiduciario esistente fra l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il socio pubblico, e detto rapporto fiduciario rappresenta condizione imprescindibile per l'esercizio del "controllo analogo", così come disciplinato dal presente Statuto e dai soci - d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi -, di modo che il venir meno di detto "pactum fiduciae", pregiudicando l'effettività del citato "controllo analogo" ed, in conseguenza, la sussistenza dei requisiti per il cosiddetto "in house providing", integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

Il Sindaco di Napoli, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 3 (tre) e 4 (quattro) del presente articolo e fatti salvi gli ulteriori casi di legge, in caso di cessazione del "pactum fiduciae", può revocare, anche disgiuntamente, uno o più componenti dell'organo di Amministrazione, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente e/o collegato alla stessa.

ARTICOLO 17

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo esercita il suo potere per la gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale sotto la direzione, il controllo e la supervisione dell'ente partecipante, secondo i criteri di controllo analogo di cui al successivo articolo 26, e limitatamente a quegli atti che la legge e lo statuto non riservano in modo tassativo all'Assemblea; quest'ultima esercita il proprio potere con le azioni e le attività previste all'art. 26 del presente statuto e gli amministratori sono tenuti a tutti gli adempimenti al fine di garantire la persistenza della natura di società in house providing per il Comune di Napoli.

L'Organo Amministrativo nei limiti previsti dell'Articoli 2381 e 2396 del Codice Civile può delegare i propri poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati determinando i limiti della delega. L'Organo Amministrativo può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18

ADUNANZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo, oltre a dover essere convocato nei casi previsti dalla legge, si riunisce tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. La

convocazione viene fatta dal presidente, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni dell'Organo Amministrativo se vi intervengono tutti i suoi membri e sempre che siano stati ritualmente avvertiti i membri del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Quando il presidente lo giudichi opportuno o necessario, e comunque nei casi prescritti dalla legge, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel caso la società sia affidata ad un Amministratore Unico, le decisioni dell'Amministratore Unico dovranno essere verbalizzate in analogo libro e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore Unico.

Almeno ogni tre mesi dovrà comunque essere convocato l'Organo Amministrativo per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali. La medesima relazione dovrà essere trasmessa al Comune di Napoli così come previsto all'art. 26 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di eguale anzianità di carica prevale quello più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche a mezzo di audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si ritiene riunita nel luogo in cui si trova il presidente.

ARTICOLO 19

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presen-

ti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tuttavia, devono essere adottate con la maggioranza qualificata, di due consiglieri su tre o quattro su cinque, le deliberazioni riguardanti:

- l'acquisto, alienazione e permuta di beni immobili;
- l'assunzione di partecipazione ed interessenze;
- l'indizione di procedure di gara per l'affidamento di servizi o l'acquisto di beni relativi allo svolgimento dell'oggetto sociale;
- la delega di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri e/o altri non consiglieri.

ARTICOLO 20

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E POTERI DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente o l'Amministratore Unico, ove previsto, ha la legale rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Il Presidente o l'Amministratore Unico ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze e/o le deleghe attribuite al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato.

Il Presidente o l'Amministratore Unico ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.

Il Presidente o l'Amministratore Unico esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Il presidente o l'Amministratore Unico può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari per il funzionamento della società, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 21 - DURATA IN CARICA

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto. In

ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto del quinto comma dell'Art. 2386 del Codice Civile.

Capo III - I SINDACI - REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Collegio Sindacale è di nomina dell'Ente Comunale ai sensi degli articoli 2449 del Codice Civile.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e si riunisce quando un membro del collegio lo ritenga necessario o almeno una volta ogni 90 giorni.

Le attività del collegio risultano da processo verbale firmato da tutti gli intervenuti. Estratto dal libro dei verbali del collegio sindacale deve essere tempestivamente trasmesso a cura del presidente ai soci.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Nei casi di cui all'articolo 2409 bis codice civile la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale.

TITOLO IV BILANCIO SOCIALE E UTILI

ARTICOLO 23 - BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'approvazione del bilancio deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, gli amministratori possono differire il predetto termine fino a 180 giorni, segnalando nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 24 - UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di spese straordinarie e per altre destinazioni.

Il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore della società.

TITOLO V CONTROLLO SULLA SOCIETA'

DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 25 - CONTROLLO ANALOGO

La società è soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Napoli che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed uffici e viene effettuato in relazione alle seguenti aree tematiche:

- controllo del bilancio della società;
- controllo sulla qualità amministrativa;
- poteri ispettivi;
- individuazione e/o approvazione delle strategie e delle politiche aziendali.

ARTICOLO 26 - MODALITA' DI CONTROLLO

Al fine di rendere effettivo il controllo analogo, il Comune di Napoli:

- indica alla società gli obiettivi strategici aziendali, che devono essere riportati nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio Comunale;
- definisce le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio e le caratteristiche dei servizi da rendere;
- esamina i documenti amministrativi e contabili e dei libri sociali, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati;
- controlla lo stato di attuazione degli obiettivi da realizzare da parte della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- autorizza in via preventiva l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di nuove attività rientranti nell'oggetto sociale ma non avviate;
- esamina in via preventiva le decisioni più importanti nonché le eventuali variazioni dello Statuto societario.

La società ha l'obbligo di:

- trasmettere all'Amministrazione Comunale la relazione annuale sull'andamento della gestione e sui piani d'esercizio e sulle più importanti iniziative congiuntamente al bilancio d'esercizio, da allegare alla specifica documentazione predisposta in occasione del bilancio di previsione del Comune sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
- trasmettere periodicamente all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento della gestione societaria, con particolare riferimento alla quantità e qualità del servizio reso, nonché ai costi di gestione con conseguente ed eventuale incontro con il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale della società, nonché con i componenti del Collegio sindacale.

Sono demandate all'Assessore alle risorse strategiche, sentiti

gli Assessori di riferimento (individuati in base alla natura dei servizi affidati), le attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 5, 7 e 8 e la predisposizione, quando necessario, degli opportuni atti da parte della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze. Sono altresì affidate all'Assessore alle Risorse Strategiche, coadiuvato dai Dirigenti dei Servizi competenti, così come individuati con apposito provvedimento dell'Amministrazione, le attività di cui ai precedenti punti 3, 4, e 6. Qualora l'applicazione delle modalità e dei contenuti del controllo analogo richieda un conseguente adeguamento dello statuto, è demandata al servizio competente così come individuato con apposito provvedimento dell'Amministrazione, la predisposizione, d'intesa con l'Assessore alle Risorse Strategiche, delle proposte di eventuali modifiche, da approvare successivamente in sede assembleare.

TITOLO VI

SCIoglimento DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONE INTEGRATIVE

ARTICOLO 27

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E NOMINA DEI LIQUIDATORI

La società si scioglie nei casi previsti dall'Art. 2484 del Codice Civile.

In caso di scioglimento a qualsiasi causa imputabile, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

ARTICOLO 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di società.

Firmato: Domenico Allocca - Giuseppe Grosso, Notaio (sigillo)

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Atto registrato a Pozzuoli il giorno 28.12.2015 al n. 4305/1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 decreto legislativo 7.3.2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.